

Verona, 05/01/2023

AI NOSTRI SPETT.LI CLIENTI

**OGGETTO: COMPENSAZIONE CREDITO IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA AUTONOMA - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'**

**COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA**

La compensazione del credito Iva annuale è soggetta a particolari restrizioni collegate all'ammontare dello stesso che si intende utilizzare. Si riepilogano le diverse modalità di compensazione del credito emergente dalla DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.

**1) COMPENSAZIONE ORIZZONTALE (con altri tributi a debito) DEL CREDITO IVA ANNUALE IN F24:**

- **se inferiore o uguale a 5.000 €** può essere liberamente compensato con altri tributi;
- **se superiore a 5.000 €** può essere compensato con altri tributi solo dal decimo giorno successivo all'invio della dichiarazione Iva annuale autonoma dotata di **VISTO DI CONFORMITA'**.

La dichiarazione Iva deve essere inviata, autonomamente rispetto al Modello redditi, dal 1/2/2023 entro il termine massimo del 30/04/2023, pertanto il modello F24, con la compensazione del credito Iva, deve essere presentato telematicamente con sistema ENTRATEL o FISCONLINE dal decimo giorno successivo all'invio della dichiarazione annuale Iva dotata di visto di conformità. L'apposizione del "Visto di conformità" da parte dello Studio avviene previo specifici controlli e analisi di conformità dei dati indicati in dichiarazione e delle registrazioni, come previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Il legislatore ha mantenuto (art.9 bis, c.11, d.l.50/2017), nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità) e che conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2021, i seguenti benefici:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva;

**EFREM FERMO BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui.

2) **COMPENSAZIONE VERTICALE (Iva con Iva) del credito Iva annuale:** il credito Iva al 31/12/2022 può essere alternativamente utilizzato in compensazione dei versamenti periodici Iva dell'anno 2023, a partire da quello relativo al mese di gennaio senza limitazioni e **senza transitare in F24.**

**Chiediamo alla gentile clientela, che gestisce in azienda la propria contabilità, di fornire tempestivamente allo Studio (entro il 27/01/2023):**

- **copia completa dei registri Iva anno 2022 mensili / trimestrali**
- **copia modelli F24 di versamenti Iva anno 2022**
- **copia di eventuali F24 con compensazioni del credito Iva anno precedente (6099/2021)**

per verificare le eventuali posizioni di credito Iva al 31/12/2022, permetterne l'utilizzo e per predisporre la dichiarazione annuale Iva entro scadenza.

*Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e cordialmente salutiamo*

*Studio Ass.to*

*Basso – De Bortoli - Zambelli*

EFREM FERMO BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
CONSULENTE DEL LAVORO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)